

FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA

TRIBUNALE FEDERALE

Nel procedimento instaurato in seguito a deferimento della Procura Federale del 7.10.2019 nei confronti dei tesserati CECERE JURI, LONGOBARDI GIUSEPPE, SCOTTO DI VETTA ANTONIO, VALLIFUOCO GIACOMO e dell'ADS CIRCOLO SCACCHISTICO FLEGREO

Il Tribunale Federale, composto da

Tullio Scovazzi, presidente

Isidoro Di Giovanni, giudice

Marcello Bernarduzzi, giudice

riunitosi in camera di consiglio il 15 Novembre 2019. ha pronunciato la seguente

SENTENZA


I fatti esposti nel deferimento della Procura Federale e confermati dai documenti acquisiti (in particolare dalla segnalazione dell'arbitro Domenico Violante alla Giustizia Federale e suoi allegati e dalla lettera elettronica del 4.8.2019 inviata dal deferito Cecere alla Procura Federale, risultano accertati e non controversi.

Risulta pertanto che il 17.3.2019, in occasione del quarto incontro del Torneo 51 CIS, Serie B, Girone 13, svoltosi ad Ercolano, la squadra ADS Circolo Scacchistico Flegreo ha schierato un giocatore (Cecere), non socio e non facente parte della squadra, che assumeva falsamente l'identità di un altro giocatore rimasto assente (D'Alena). La sostituzione di persona risulta anche dal formulario di squadra firmato dal capitano Scotto Di Vetta, dove in quarta scacchiera veniva falsamente indicato il nome del giocatore assente.

Soltanto dopo un intervento dell'arbitro e a partita già ampiamente iniziata, la sostituzione di persona veniva accertata, nonostante alcuni iniziali tentativi di Cecere di occultare la verità. Riferisce l'arbitro che, scoperti i fatti, Vallifuoco ammetteva di avere personalmente proposto la sostituzione, mentre lo stesso Cecere, che si dichiara giocatore principiante, ammette di avere accettato la proposta perché proveniente dal suo istruttore di scacchi Vallifuoco. Della squadra facevano parte anche Scotto di Vetta, capitano e consigliere della società, e Longobardi.

Dai fatti come sopra riassunti emerge il compimento di un illecito sportivo (art. 32 RGD) essendosi compiuti atti (sostituzione di persona e falsificazione di identità) senza dubbio idonei ad alterare lo svolgimento di una gara. Ritiene il Tribunale che detto illecito assorba l'illecito, meno grave, di falsità in dichiarazioni o autocertificazioni (art. 36 RGD).

Venendo all'esame delle singole posizioni, il Tribunale determina le responsabilità e le sanzioni come segue, considerato che l'art. 33, comma 1, RGD impone di tener conto della gravità della infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione in possesso del Tribunale, che l'art. 33, comma 2, RGD consente al Tribunale di graduare la sanzione della sospensione da tre mesi a due anni e che il comma 4 dello stesso articolo prevede la sanzione della inibizione da uno a cinque anni per chi riveste la qualifica di dirigente federale o sociale o sia capitano di una squadra.







In relazione a Juri Cecere ritiene il Tribunale equa la applicazione della sospensione per un periodo di mesi 5. Ritiene infatti il Tribunale che vi siano da una parte delle circostanze che senza dubbio riducono la gravità dell'infrazione, in particolare essere stato Cecere indotto a compiere l'illecito da persona per lui autorevole dal punto di vista morale e sportivo, l'inesperienza agonistica del deferito e il comportamento sincero e trasparente tenuto da Cecere dopo la scoperta dell'illecito, con particolare riferimento alla lettera elettronica del 4.8.19. Resta tuttavia il fatto che chiunque dovrebbe rendersi conto che sostituirsi ad un'altra persona costituisce un comportamento di per sé illecito e riprovevole e che elementari considerazioni di prudenza avrebbero perlomeno dovuto suggerire a Cecere di chiedere lumi all'arbitro prima di sedersi alla scacchiera.

In relazione a Longobardi ritiene il Tribunale equa la applicazione della sospensione nel minimo edittale di mesi 3. avendo egli partecipato in modo non attivo, ma solo omissivo, al compimento dell'illecito. Longobardi infatti non poteva non essersi reso conto che nella sua squadra stava giocando un estraneo al posto del giocatore iscritto, che, tra l'altro (come emerge dalla documentazione acquisita dal Tribunale), è anche il presidente della sua società.

In relazione ad Antonio Scotto Di Vetta ritiene il Tribunale equa l'applicazione delle sanzioni della sospensione per mesi 5 ex art. 33, comma 2, RGD e della sanzione dell'inibizione per un anno ex art. 33, comma 4, RGD, ricoprendo egli la carica di consigliere della società e la qualità di capitano della squadra nell'ambito della manifestazione in cui è avvenuto l'illecito. Proprio come capitano, Scotto Di Vetta ha tenuto un ruolo attivo nella commissione dell'illecito, sottoscrivendo il formulario-squadra dal quale risulta la sostituzione di identità sopra descritta. Il Tribunale precisa che, come previsto dall'art. 29 RGD, la sospensione consiste nel divieto di partecipare a tutte le manifestazioni omologate o riconosciute dalla FSI, mentre l'inibizione consiste nel divieto di prendere parte in qualsiasi veste a tutte le attività della FSI, restando consentita la partecipazione alle manifestazioni sopra indicate.

In relazione a Giacomo Vallifuoco ritiene il Tribunale equa la applicazione della sospensione per mesi 6, aumentata di ulteriori mesi 2 in applicazione dell'aggravante di cui all'art. 42, lett. B, RGD e quindi per complessivi mesi 8. Vale in proposito il ruolo attivo, anzi propositivo, tenuto dal Vallifuoco nella commissione dell'illecito e, ai fini dell'applicazione dell'aggravante, il fatto che egli abbia indotto un tesserato suo allievo a compiere l'illecito stesso

In relazione infine alla società ADS Circolo Scacchistico Flegreo, il Tribunale attribuisce a tale società una responsabilità diretta, in quanto l'illecito è stato compiuto nel corso di una manifestazione a squadre che coinvolgeva direttamente la società come partecipante e in quanto all'illecito ha contribuito attivamente un consigliere della società stessa (Scotto Di Vetta) che, quale capitano e quindi rappresentante della società, ha reso la falsa dichiarazione sopra descritta. Considerata la gravità dell'illecito, che è tale da pregiudicare la serietà e la credibilità delle competizioni a squadre, il Tribunale ritiene opportuno comminare l'ammenda da liquidarsi in € 200,00. Si precisa che tale ammenda si aggiunge a quella già comminata dalla FSI con comunicazione del 26.3.2019 in applicazione dell'art. 7.2 Regolamento Nazionale CIS 2019 in relazione al ritiro dal quinto turno del torneo.

PQM

Il Tribunale Federale

1. Accerta la violazione dell'art. 32 RGD (illecito sportivo) ad opera di tutti i deferiti;

Uscerassi -  

2. Commina al tesserato Juri Cecere la sanzione della sospensione per mesi 5;
3. Commina al tesserato Giuseppe Longobardi la sanzione della sospensione per mesi 3;
4. Commina al tesserato Antonio Scotto Di Vetta le sanzioni della sospensione per mesi 5 e della inibizione per un anno;
5. Commina al tesserato Giacomo Vallifuoco la sanzione della sospensione per mesi 8;
6. Commina alla società ADS Circolo Scacchistico Flegreo la sanzione della ammenda di € 200,00.

Milano, li 15 novembre 2019

Il Tribunale Federale

Tullio Scovazzi, presidente Tullio Scovazzi

Isidoro Di Giovanni, giudice Isidoro Di Giovanni

Marcello Bernarduzzi, giudice Marcello Bernarduzzi